

spontaneamente a Venezia, i detti luoghi appartenenti alla prima, sono indiscutibilmente dell'ultima, la quale li tenne finchè le furono tolte colle due predette città dal re dei Romani. Aggiunge che avendo ora Venezia recuperato Feltre, anche Fonzaso le si sottomise; che perciò chiese al Seldenhorn l'abbandono dei luoghi occupati in nome del duca onde non sia violata l'alleanza che lega questo principe colla veneta Signoria; e che il medesimo Seldenhorn promise che ciò sarebbe fatto.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

34. — 1420, ind. XIII, Maggio 14. — c. 27 t.^o — Privilegio con cui il doge, ad istanza di Pietro del fu Tolomeo *de Mello* (da Mel?), Gasparino figlio del notaio Giovanni, Giovanni del fu Perosino da Villa, Cecchino del fu Merlo de Talandino, Giacomello del fu Den. . . . *de Cuteo* e Gianfrancesco del fu Pupo de' Carni, procuratori del comune di Zumelle, fa sapere d'aver restituito al comune stesso le franchigie, i privilegi, le consuetudini e il trattamento che godeva al tempo dell'antecedente sua dipendenza da Venezia, dichiarandolo immune dal tributo del cacio al castellano, ma obbligato alla corrisponsione solita di 800 lire di piccoli all'anno e alle altre consuete in passato. E di ciò ordina la stretta osservanza.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

35. — 1420, ind. XIII, Maggio 28. — c. 30 t.^o — Privilegio con cui il doge fa sapere che ad istanza di Rizzardo del fu Guidotto, di Bartolomeo del fu Francesco da S. Daniele, di Enrico Delfino del fu Fino da Padova, di Daniele del fu Freduccio e di Antonio del fu Biachino, oratori del comune di S. Vito, concedette al comune stesso: di reggersi secondo gli antichi statuti e consuetudini sue, purchè paghi allo stato 300 ducati l'anno, conservandogli del resto il godimento d'ogni altra rendita; l'elezione del proprio podestà o capitano, che verrà approvato dal doge e a questo giurerà obbedienza; che il podestà e capitano di Sacile sia giudice in appello delle sentenze pronunziate in S. Vito; che quel comune si elegga nella festa di S. Giorgio d'ogni anno i propri ufficiali; i giudici elettivi giudichino le cause col rettore veneziano; la procedura civile e criminale sia regolata secondo gli statuti e le consuetudini generali del Friuli; giudicherà in appello la Signoria veneta; non saranno aumentati i dazi spettanti alla comunità che continuerà a percepirli; e così pure la *mula* (dazio doganale) spettante al rettore veneziano. A questo saranno soggette le ville del territorio di S. Vito e i loro abitanti; non si diminuiranno i diritti del castello; i feudatari abitanti nel territorio, che fanno il loro dovere, non saranno molestati; le sentenze e ogni altro atto giuridico fatto in addietro resteranno validi; la Signoria si riserva di regolare la materia dei guastatori e del carreggiare.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

36. — 1420, ind. XIII, Maggio 29. — c. 28. — Privilegio concesso al comune di Portogruaro. In esso il doge fa sapere che ad istanze di Giovanni di